



# COMUNE DI TERNI

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Numero 3503 del 03/12/2021

**OGGETTO:** Individuazione di una struttura di ricovero privata da convenzionare preposta alla funzione di canile rifugio e sanitario ai sensi del Capo IV della L.R. 11/2015. Accordo quadro con più operatori per la durata di tre anni ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 50/2016. CPV 98380000-0 servizio di gestione di canile. CIG 8942810046. Riapertura dei termini per la presentazione delle domande da parte degli operatori economici interessati al fine di ampliare la concorrenza nonostante la procedura dell'accordo quadro e le regole di semplificazione non lo richiedono.

ESERCIZIO 2021

**Oggetto:** Individuazione di una struttura di ricovero privata da convenzionare preposta alla funzione di canile rifugio e sanitario ai sensi del Capo IV della L.R. 11/2015. Accordo quadro con più operatori per la durata di tre anni ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 50/2016. CPV 98380000-0 servizio di gestione di canile. CIG 8942810046. Riapertura dei termini per la presentazione delle domande da parte degli operatori economici interessati al fine di ampliare la concorrenza nonostante la procedura dell'accordo quadro e le regole di semplificazione non lo richiedono.

#### IL DIRIGENTE

Premesso che:

Ai sensi dall'art. 4 della legge n. 281/1991 s.m.i. i comuni, singoli o associati, provvedono a gestire i canili direttamente o tramite convenzioni con le associazioni animaliste e zoofile o con soggetti privati, che garantiscano la presenza nella struttura di volontari delle associazioni animaliste e zoofile preposti alla gestione delle adozioni e degli affidamenti dei cani e dei gatti;

Con D.G.R. 11 settembre 2012, n. 1073 sono state approvate le Linee Guida vincolanti in materia di detenzione degli animali d'affezione che prevede in particolare:

- ✓ (art. 8) - la detenzione dei cani al fine della lotta al randagismo si effettua nei canili sanitari, nei canili rifugio e nei canili privati convenzionati con i Comuni singoli o associati, per il ricovero dei randagi catturati;
- ✓ (art. 10) – il canile rifugio privato convenzionato, svolge l'attività di ricovero di animali vaccinati e sterilizzati, di affido degli stessi obbligatoriamente in collaborazione con le Associazioni protezionistiche iscritte all'albo regionale, di gestione di casi sociali in collaborazione con i Comuni e di sequestri giudiziari. Il canile rifugio privato convenzionato, può svolgere altresì le funzioni di canile sanitario in assenza di un canile sanitario pubblico di riferimento;

Con la L.R. n. 11 del 9 aprile 2015, come modificata dall'art. 18, co. 2 della L.R. n. 10 del 17.8.2016, è stato approvato il "Testo Unico in materia di Sanità e Servizi Sociali" che, al Capo IV, ha disciplinato la materia relativa al "benessere animale, tutela degli animali d'affezione, prevenzione e controllo del randagismo". In base all'art. 209, comma 1 e 2 della suddetta normativa, i comuni provvedono ad individuazione delle strutture di ricovero pubbliche o private preposte alla funzione di canile sanitario e di canile rifugio. Nella gestione dei canili rifugio mediante le convenzioni, i comuni devono adottare idonee misure affinché vengano rispettati i tassi di affidamento secondo quanto stabilito dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 208, comma 1 – lettera h, individuando il mancato rispetto dei tassi medesimi come inadempienze alle convenzioni stipulate anche prevedendo l'eventuale risoluzione delle stesse;

Nonostante il Comune di Terni abbia nel suo territorio due canili rifugio pubblici (Rifugio di Colleluna e Rifugio di Monteargento) le capienze effettive non consentono la regolare gestione del ricovero dei cani di sua proprietà e dei cani randagi che vengono via via catturati sul territorio; inoltre spetta ai Comuni occuparsi del canile sanitario al fine di consentire delle misure di profilassi per i primi 60 giorni dalla cattura degli animali randagi sul territorio;

Nel merito della determinazione della capienza effettiva dei canili rifugio pubblici, il Sindaco del Comune di Terni aveva adottato la sua direttiva nr. 121059 del 17.8.2015, sulla base del parere preventivo rilasciato dall'USL Umbria 2 prot. 130964 del 14.9.2015 e dei pareri preventivi rilasciati anche da parte dei responsabili veterinari dei due Rifugi pubblici e dei tecnici comportamentisti.

Tale provvedimento Sindacale era stato poi aggiornato con la direttiva prot. 34204 del 10.3.2017.

I due provvedimenti disciplinano tutta l'attività relativa al monitoraggio, alla composizione dei gruppi di animali e la loro movimentazione, nel rispetto degli equilibri derivanti dalla necessità di

tutelare il benessere degli animali;

Con nota prot. 103964 del 21.4.2017 l'USL Umbria 2 ha rilasciato il Nulla Osta sanitario per l'esercizio dell'attività del canile rifugio di Monteargento a modifica dell'autorizzazione sanitaria permanente prot. 112721 del 28.10.2011. Modifica posta in essere in seguito alla visita ispettiva dei Carabinieri NAS di Perugia avvenuta in data 31.3.2016 e che aveva rilevato alcune "non conformità" di carattere strutturale poi sanate dal Comune di Terni come indicato nel Nulla Osta Sanitario dell'USL Umbria 2 prot. 244221 del 7.11.2016;

In seguito al rilascio dei Nulla Osta sanitari, il Sindaco ha emesso il provvedimento prot. 55448 del 26.4.2017 di nuova autorizzazione sanitaria permanente per il Canile Rifugio Pubblico di Monteargento, aggiornando la sua capienza in 250 cani di taglia medio grande ed aggiornando la capienza complessiva dei due canili rifugio pubblici a 684 posti (circa), come di seguito indicato:

- ✓ Canile Rifugio di Colleluna: 435 posti (circa);
- ✓ Canile Rifugio di Monteargento: 250 posti (circa);
- ✓ Capienza effettiva totale Rifugi Pubblici: 685 posti (circa).

Sulla base dei suddetti dati di capienza si può procedere ad effettuare il seguente prospetto aggiornato:

- ✓ Capienza totale canili rifugi pubblici Comune di Terni (rif. direttiva sindacale prot. 121059 del 17.9.2015): 685 posti (circa);
- ✓ Posti liberi per consentire gli ingressi dei cani randagi dal canile sanitario: 20 posti (circa);
- ✓ Totale complessivo delle capienze dei canili rifugio: 685 (circa di capienza effettiva al momento stimata) – 20 (numero di posti da mantenere a disposizione per gli ingressi dal canile sanitario derivanti dalla stima delle catture annuali dei cani randagi);

In base ai calcoli sopra riportati il Comune dovrebbe individuare un canile rifugio privato con una capienza di almeno 25 posti per il rifugio e per il sanitario, dando atto che rispetto al vecchio appalto in scadenza al 31.12.2021, l'organizzazione interna permette di ridurre di 25 posti l'anno quelli di emergenza da mantenere presso la struttura privata convenzionata, permettendo così all'ente di ottenere un risparmio stimabile del 50% dei costi storici su tale voce;

L'attività di inserimento degli animali catturati presso i rifugi municipali non potrà avvenire in blocco, non potrà essere valutata su parametri prettamente teorici, ma andrà attuata progressivamente in maniera equilibrata in relazione a quando disposto nella direttiva sindacale nr. 121059 del 17.9.2015 e successivi aggiornamenti:

- ✓ alla valutazione sanitaria e alla sorveglianza preventiva degli animali per evitare di sottoporli a stress e rischi di aggressione e all'attento esame delle dinamiche interferenti che si presentano ogni periodo di osservazione con l'obiettivo di conoscere il più possibile le caratteristiche di ogni animale anche in relazione alla loro condizione fisica e comportamentale;
- ✓ all'attività di sorveglianza sulle lesioni che i cani si procurano al fine di attuare tempestivi interventi a tutela della loro incolumità (evitare lesioni anche mortali), degli operatori, dei volontari e dei visitatori dei canili rifugio municipali;
- ✓ alla valutazione degli aspetti della vita sociale dei canidi nei box multipli per valutare incompatibili convivenze che possono sfociare in aggressione e sbranamenti;
- ✓ alla necessità di sistemare gli animali in modo di garantire un adeguato spazio previo inserimento in un piano di rieducazione allo scopo di evitare il loro isolamento ed effettuare il recupero comportamentale per la socializzazione, sia con individui della stessa specie che con l'uomo, in modo da renderli facilmente gestibili e socialmente adeguati ed adottabili;
- ✓ alla necessità di destinare un box di dimensioni medio/ grande a Colleluna per l'osservazione del comportamento animale dopo il trasferimento dal rifugio convenzionato o dal canile

sanitario, al fine di valutare nel miglior modo possibile il soggetto nel nuovo ambiente e di apportare tutte le eventuali misure correttive di inserimento che dovessero essere necessarie, in modo da tutelare il benessere animale (il mantenimento di un box a tale servizio comporta una ulteriore riduzione della capienza effettiva di circa 5 unità).

In base a quanto sopra, al fine di effettuare una nuova ricognizione delle strutture rifugio private disponibili a stipulare una convenzione con il Comune di Terni per effettuare l'attività di canile rifugio convenzionato per un numero di posti variabile da 0 a 25 cani (circa), ovvero fino al completamento dell'inserimento degli animali presso i due Rifugi pubblici è necessario pubblicare un nuovo avviso pubblico per formare il nuovo albo delle strutture convenzionate valido per due anni;

In base a quanto definito dalla Sentenza del TAR dell'Umbria, Sez. I del 1 giugno 2010 n. 353, i comuni possono stipulare convenzioni per l'utilizzo delle strutture private esistenti quando si verifica una situazione di carenza di strutture pubbliche che dà luogo ad una concessione di servizio pubblico, tale essendo configurabile l'attività in questione, che si basa sui principi costituzionali di non discriminazione, libertà economica e buon andamento dell'azione amministrativa, sanciti dagli artt. 3 41 e 97 della Costituzione che postulano una ottimale ed imparziale gestione delle risorse da parte della p.a. che non può escludere a priori che lo svolgimento del servizio avvenga in forma imprenditoriale;

I soggetti che manifesteranno interesse al Comune di Terni e gli consentiranno di individuare la struttura rifugio/ sanitaria convenzionata per almeno un biennio dovranno dichiarare un numero di capienza da un minimo di 0 a 25 cani. L'iscrizione all'albo da parte delle ditte avviene nell'ordine del prezzo più basso offerto in relazione alla capienza dichiarata;

Per tale ragione, va formata una graduatoria delle strutture da convenzionare in relazione ad un ribasso percentuale da offrire sul prezzo che attualmente viene ritenuto congruo in € 2,85 al giorno + IVA per ogni animale registrato, salvo l'obbligo di applicare la tariffa più bassa in relazione alla determinazione sopravvenuta della "tariffa minima regionale" per il mantenimento giornaliero dei cani nei canili, idonea a garantire le condizioni di benessere degli animali stessi, previste dall'art. 208, co. 1 – lettera d) della L.R. 11/2015 s.m.i.;

Le convenzioni relative alla suddetta attività di rifugio convenzionato rispettano l'attuale e vigente modello operativo, con l'obbligo del soggetto incaricato di applicare la "carta comunale sul benessere animale" ed accettare anche la clausola aggiuntiva prevista dall'art. 209, comma 2 della L.R. 11/2015 s.m.i.: "i Comuni devono adottare idonee misure affinché vengano rispettati i tassi di affidamento, secondo quanto stabilito dalla Giunta regionale ai sensi dell'[articolo 208, comma 1, lettera h](#), individuando il mancato rispetto dei tassi medesimi come inadempienze alle convenzioni stipulate, anche prevedendo l'eventuale risoluzione delle stesse";

Il costo massimo stimato per la gestione del canile rifugio convenzionato deriva dal seguente prospetto:

n. cani (max) 25 x € 2,85 x 1095 giorni = € 78.018,75 (€ 2.167,19 al mese)

IVA al 22% = € 17.164,13 (€ 476,78 al mese);

Incentivo ex art. 113 D.Lgs. 50/2016: € 1.560,38;

Totale complessivo annuo € 32.247,75 (€ 5.374,63 al mese)

Totale complessivo per il triennio € 96.743,26;

In base alla ripartizione nel biennio di riferimento la spesa viene così stimata:

- ✓ Anno 2022: € 32.247,75;
- ✓ Anno 2023: € 32.247,75;
- ✓ Anno 2024: € 32.247,75;

Le suddette cifre sono meramente indicative ai fini dell'impegno finanziario in quanto il numero massimo dei cani potrebbe diminuire in relazione a decessi degli animali e comunque in relazione al completamento del programma di inserimento degli animali che sta già avvenendo nel rispetto delle specifiche direttive sindacali e comunque in relazione alle catture degli animali avvenuti nel territorio e/o eventuali sequestri di animali e rinunce di proprietà, sperando che le stesse non dovessero aumentare.

VISTI:

- la L.R. N. 11/2015 e s.m.i.;
- l'art. 10, comma 3 delle "Linee Guida vincolanti in materia di detenzione degli animali da affezione" approvate con D.G.R. nr. 1073 del 11 settembre 2012;
- la Carta della Gestione in Total quality management della struttura comunale approvate con D.G.C. 267/2012;
- il Regolamento Comunale approvato con DCC 9/2013;

DATO ATTO CHE in base all'art. 23, comma 14 del D.Lgs. 50/2016 è stato approvato il progetto del servizio con Delibera di Giunta Comunale n.206 del 10.09.2021.;

Considerato che si è accertato preventivamente l'importo necessario e che la presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e che il successivo pagamento può essere effettuato entro i termini di legge e/o contrattuali, ai sensi dell'art. 183 c.8, del TUEL";

DATO ATTO che con determinazione n. del è stata approvata la determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e 192 del D.Lgs. 267/00;

DATO ATTO che nonostante si tratti di un accordo quadro per cui la scelta del contraente non è vincolante e che ad ogni modo per l'importo del servizio il RUP avrebbe potuto procedere in ragione della semplificazione all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 co.2 – lettera a) della L. 120/2020 in quanto di importo inferiore a € 139.000,00, lo stesso ha deciso di stipulare l'accordo quadro tra più operatori sulla base del ribasso sul prezzo unitario al fine di ampliare la concorrenza;

DATO ATTO che l'indagine esplorativa di mercato, mediante avviso pubblico aperto a tutti gli operatori di mercato prot. 17881/2021 è stato pubblicato su amministrazione trasparente dal 29.11.2021;

DATO ATTO che l'avviso era stato aperto fino al 1.12.2021 in ragione dell'urgenza, tenendo conto che il rapporto con il precedente operatore economico è in scadenza al 31.12.2021 e che il RUP non intende procedere ad una proroga tecnica, tenendo conto che la nuova convenzione sarà certamente più vantaggiosa per l'ente, in quanto grazie alle azioni messe in atto per la razionalizzazione della spesa per la gestione dei canili, il numero dei posti richiesti in disponibilità si è ridotto sensibilmente e solo ed esclusivamente per la gestione del canile sanitario, che non potrà essere svolta nelle strutture comunali, in quanto non dotate di autorizzazione sanitaria a riguardo. Si fa presente, infatti, che il servizio di canile sanitario è stato conferito tra gli adempimenti in carico ai comuni, sono in seguito all'approvazione della L.R. 11/2015 e che prima tale attività era svolta a cura dell'ASL;

DATO ATTO che la definizione di accordo quadro è riportata all'art. 3 co. 1 lett. iii) del D.lgs. 50/2016 che stabilisce si tratti di un "accordo concluso tra una o più Stazioni Appaltanti e uno o più operatori economici, il cui scopo è stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste". Infatti, l'accordo quadro è uno strumento negoziale ossia una modalità di esecuzione del contratto che si

sostanza in un accordo tra uno o più fornitori con cui si stabiliscono i termini e le condizioni per futuri contratti di affidamento di beni, servizi o lavori richiesti dall'Amministrazione a seconda dell'oggetto dell'accordo quadro stesso. La peculiarità dell'accordo quadro sta nel fatto che non sia mai garantito il raggiungimento dell'importo complessivamente stimato. La Stazione appaltante individua un importo massimo dell'Accordo quadro al raggiungimento del quale lo stesso si intende concluso, ma non garantisce l'affidamento delle prestazioni né per un valore minimo né per un valore massimo. Ai sensi dell'art. 54 co. 1 del D.lgs. 50/2016, gli accordi quadro possono essere conclusi nel rispetto delle procedure di cui al Codice, mediante procedure aperte, ristrette, affidamenti ai sensi dell'art. 36 D.lgs. 50/2016 etc.;

CONSIDERATO CHE l'amministrazione che intende stipulare un accordo quadro, infatti, ne trae quindi benefici in termini di flessibilità ma anche di risparmio di tempo e costi, in quanto essa non assume nell'immediato un obbligo specifico di acquistare una determinata quantità ma ha la facoltà di acquisire le prestazioni oggetto dell'accordo quadro al momento del bisogno. Tali prestazioni sono già definite a monte e l'aggiudicatario/gli aggiudicatari sono individuati nell'ambito della procedura di gara originaria, per cui, quando si ravvisa la necessità di acquisto, sarà sufficiente che la Stazione appaltante invii un ordinativo oppure stipuli un contratto derivato per dare avvio alla prestazione;

Visto il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al d.lgs. n 118/2011;

Tenuto conto che l'importo necessario può essere reperito al:

- ✓ Cap./Art. 007431121 denominato "CANONE PER GESTIONE CANILI COM.LI - CANILI" del bilancio di previsione finanziario 2021/2023, sufficientemente capiente;
- visto l'art.107 del D.Lgs. 267/2000;

Tutto ciò premesso.

Visto l'art. 32 del D.Lgs. 50/2016;

Visto l'art. 192 del D.Lgs. 267/00.

#### **DETERMINA**

1. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
2. Di disporre la riapertura dei termini per la formazione della graduatoria degli operatori economici interessati alla stipula dell'accordo quadro per il servizio di canile sanitario per la durata di tre anni, al fine di ampliare la concorrenza e diversificare il prezzo, con l'obiettivo di ridurre ancora di più i costi di gestione, già notevolmente razionalizzati in base alle azioni performanti messe in atto dall'ente. La riapertura dei termini per la presentazione delle candidature da parte degli operatori economici interessati a svolgere il servizio è prevista fino al 10.12.2021 alle ore 13:00, tenendo conto che in ragione dell'urgenza l'accordo quadro dovrà essere perfezionato entro il 31.12.2021;
3. Di dare atto che la procedura non è in alcun modo vincolante per l'ente in quanto trattasi per l'appunto di accordo quadro ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 50/2016;
4. Di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è il Dott. Federico Nannurelli;
5. Di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

**IL DIRIGENTE**  
(Arch. Piero Giorgini)